




REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE

	ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR – REGIONE PIEMONTE	AZIONE 3 “FABBRICA INTELLIGENTE”
	Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2014/2020	AZIONE 1.2.2: Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3
	Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.S.E. 2014/2020	AZIONE 1.8.3: Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca

Bando: PIATTAFORMA TECNOLOGICA “FABBRICA INTELLIGENTE”

Allegato I

SCHEMA DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MIUR-MISE-REGIONE PIEMONTE

Azione 3: Piattaforma Tecnologica FABBRICA INTELLIGENTE

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE REALIZZATI DA RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA SUI TEMI DELLA FABBRICA INTELLIGENTE

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “_____”

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____

TRA

la REGIONE PIEMONTE, (C.F. n. 800876760016), rappresentata dal Sig.ra Giuliana FENU, nata a XXXX (XX) il XX/XX/XXXX, Responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema regionale, all'uopo autorizzata e domiciliata, ai fini della presente convenzione presso la sede Regionale di Piazza Castello, 165 Torino,

E

L'impresa _____, (di seguito denominato “Capofila”), con sede legale in _____, Via _____, C.F. _____ e P. I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, o da persona eventualmente da egli delegata per giusta procura che si allega al presente Contratto, Soggetto Capofila e mandatario del raggruppamento ATS costituito a _____, in data _____ con atto del

tra i seguenti soggetti:

1. CAPOFILA ATS – Via _____ n. _____ Città _____;
2. PARTNER 1 - Via _____ n. _____ Città _____;
3. PARTNER 2 - Via _____ n. _____ Città _____;
- N. PARTNER N - Via _____ n. _____ Città _____;

PREMESSO CHE

- con DGR n. 17 – 2222, del 12/10/2015, la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre, le seguenti direttive:
 - a) si è dato attuazione alla realizzazione della Piattaforma Tecnologica nell'area scientifica e tecnologica della FABBRICA INTELLIGENTE quale ambito della quale promuovere programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da raggruppamenti di imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati, poli di innovazione, parchi scientifici e tecnologici e ogni altro soggetto attivo nel campo della ricerca;
 - b) si è assegnata a tale scopo una dotazione finanziaria di € 39.200.000,00 a valere sull'Accordo MIUR – Regione Piemonte azione 3 “Fabbrica Intelligente”;
 - c) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di Competitività del Sistema regionale in cooperazione con la struttura competente in materia di Coesione sociale di attivare le procedure finalizzate a sollecitare la presentazione delle candidature e delle relative proposte progettuali nonché di procedere all'istruttoria delle stesse;

- con determinazione n. XX del XX/XX/201X del responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, è stato approvato il bando per l'accesso alle agevolazioni in oggetto; si richiama qui in particolare il documento allegato al bando denominato "DOCUMENTO UNICO SULLA RENDICONTAZIONE DEI COSTI" con il quale si disciplinano gli aspetti particolari in materia di ammissibilità delle spese;
- con determinazione n. XX del XX/XX/201X, si è preso atto delle domande pervenute e si è pervenuti all'approvazione di "ricevibilità"
- con determinazione n. del XX/XX/XXX, si è infine provveduto ad istituire il nucleo di valutazione;
- con determinazione n. XX del XX/XX/201X, si è approvata la graduatoria delle domande pervenute da cui sono risultate ammesse alla II° fase del procedimento le seguenti proposte: XXXX (capofila XXXX)
- con determinazione n. XX del XX/XX/201X si sono ammessi definitivamente a finanziamento, a conclusione dell'iter di valutazione, i seguenti progetti.....;
- secondo quanto disposto all'art. 7.3 del bando sopra richiamato, l'attuazione del progetto è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione da stipularsi tra la Regione ed il soggetto capofila della forma associativa per la regolazione degli aspetti specifici connessi allo svolgimento del progetto;
- il Progetto denominato _____, numero CUP _____, (d'ora in avanti denominato "Progetto"), risulta tra gli ammessi a contributo come risulta dalla citata determinazione n. ____ del _____;
- l'ammissione a contributo è condizionata alla verifica con esito positivo nonché al mantenimento dei requisiti previsti e dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e ad ogni altra condizione necessaria prevista dalla normativa vigente e dal Bando;

VISTA

la normativa di riferimento ed, in particolare:

- la L.R. n. 34/2004;
- la Comunicazione della Commissione (2014/C198/01);
- il Regolamento (CE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- la Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE);
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
- la Comunicazione della Commissione (2014/C249/01);
- il Decreto-Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge del 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 115 del 19 febbraio 2013;
- il Regolamento (CE) N. 1303/2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) N. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) N. 1304 relativo al Fondo sociale europeo e s.m.i..

TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione del Progetto " _____", Acronimo " _____" che dovrà essere realizzato da A.T.S. secondo quanto descritto nel Modello 5 approvato che, ancorché non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tale Progetto sarà finanziato nell'ambito dell'azione 3 "Fabbrica Intelligente" dell'Accordo di Programma MIUR – REGIONE PIEMONTE.

Art. 2. Durata

Il progetto, che ha durata di mesi 30 dovrà concludersi entro il XX/XX/20XX, è ammesso a finanziamento nella configurazione di cui al successivo art. 7.

Art. 7. Attività di progetto

La realizzazione delle attività di progetto prevede un'articolazione dei seguenti work package, come meglio dettagliati nel Progetto (Modello 5):

WP1: Monitoraggio e controllo del progetto

Obiettivo: Monitoraggio e controllo del progetto

WP2: XXXXXXXX

Obiettivo: XXXXX

WPn: XXXXXXXXXXXX

Obiettivi: XXXXX

I diversi work package saranno coordinati, in base a quanto previsto dal regolamento dell'A.T.S., dal Comitato XXXXXX, a cui partecipano XXXXXXX. Il Comitato XXXXXXX riferirà dello stato di avanzamento delle ricerche XXXXXXXX, che, in base a quanto previsto dal regolamento A.T.S., avrà la facoltà di approvare le fasi di avanzamento, decidere su eventuali variazioni del programma, definire l'orientamento strategico del Progetto e redigere ogni rapporto sull'avanzamento della ricerca e relativo rendiconto amministrativo e contabile.

Art. 8. Responsabilità dei beneficiari

I beneficiari opereranno in piena autonomia, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali che comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del progetto. Conseguentemente, la Regione e i soggetti gestori di cui all'art. 4 resteranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e saranno totalmente esenti da responsabilità riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al progetto.

Art. 9. Obblighi del Capofila e di ciascun componente dell'ATS

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, del Bando di cui alle premesse e della presente convenzione, il Capofila e ciascun componente dell'ATS si impegnano a:

1. realizzare il progetto secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale approvata, nei tempi di realizzazione previsti, e, comunque, nella misura minima del 70% del costo totale del progetto ammesso. Tale misura dovrà risultare dall'ammontare dei costi effettivamente rendicontati e riconosciuti in ambito di controllo e previsti dal piano finanziario approvato;
2. realizzare il progetto conformemente agli obiettivi contenuti nel progetto stesso, entro 30 mesi a decorrere dalla data di avvio del progetto, così come stabilita all'interno dell'articolo 2, salvo proroga concessa ai sensi del predetto articolo;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. Tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di inizio del progetto e i 30 mesi successivi, salvo proroga, rispettando, per quanto non espressamente previsto dal bando, le prescrizioni contenute nella guida per la rendicontazione allegata al bando;
4. fornire le relazioni tecniche per ciascuno stato di avanzamento come indicato all'art. 7.4 del bando, La trasmissione delle relazioni tecniche sopra menzionate spetta al Capofila secondo le modalità stabilite nell'art. del bando soprarichiamato;
5. assolvere alla trasmissione delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, secondo le specifiche che saranno comunicate da Finpiemonte;
6. conservare fino al 2025 ed, in ogni caso, fino al terzo anno successivo alla completa restituzione del contributo rimborsabile tutti gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile dagli altri atti amministrativi generali mediante opportuna codifica. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone o organismi aventi diritto;
7. mantenere per tutta la durata del progetto, e, comunque, fino all'istanza di erogazione del saldo, i seguenti requisiti:

per le imprese e gli organismi di ricerca privati: essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC), con la certificazione antimafia (D.lgs. n. 159/2011), avere un'unità locale operativa sul territorio regionale, essere iscritta nel Registro Imprese della CCAA competente, possedere capacità di contrarre

ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A., garantire comportamenti professionalmente corretti vale a dire che nei confronti del legale rappresentante dell'impresa non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante, osservare gli obblighi dei contratti di lavoro e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare e tutela dell'ambiente;

per gli organismi di ricerca pubblici: essere un organismo di ricerca secondo la definizione comunitaria, avere un'unità locale operativa sul territorio regionale e osservare gli obblighi dei contratti di lavoro e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare e tutela dell'ambiente;

Per quanto la regolarità del pagamento dei contributi INPS-INAIL, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza del requisito all'atto della liquidazione del contributo.

8. garantire l'attivazione di assunzioni, in numero minimo stabilito, con contratto di apprendistato in alta formazione e ricerca dichiarato nel programma di formazione;
9. mantenere per tutta la durata del progetto e per i cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario i seguenti requisiti:
 - a) non essere assoggettati a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o concordato preventivo, salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267. In caso di fallimento fraudolento, saranno revocati sia il finanziamento agevolato che il contributo a fondo perduto, nel caso di fallimento non fraudolento sarà revocato solo il finanziamento agevolato. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa. In tale ipotesi, gli oneri e gli obblighi correlati all'agevolazione si trasferiranno (previa assunzione di apposito impegno scritto) alla società cessionaria dell'azienda o del ramo d'azienda. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270, con riferimento al programma redatto ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa;
 - b) non deliberare la liquidazione volontaria;
 - c) entro il termine di conclusione del progetto non essere soggetto a qualsiasi forma di fallimento e, nei cinque anni successivi all'ultimo pagamento, non essere soggetto a fallimento fraudolento (per il quale si revoca sia la parte di credito agevolato che fondo perduto), non essere soggetto a fallimento o concordato fallimentare (per il quale si revoca la parte di credito agevolato);
 - d) avere un'unità locale operativa sul territorio regionale, essere iscritta nel Registro Imprese della CCIAA competente;
 - e) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata, compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione d'impresa e contratto d'affitto;
10. comunicare le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto riguardanti i requisiti dei soggetti beneficiari;
11. richiedere all'Amministrazione regionale e a Finpiemonte l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto, secondo le modalità dettate all'art. 7.6 del bando;
12. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione, da Finpiemonte e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;

13. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 10.6;
14. rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 5.19 del bando e impegnarsi per il futuro a non cumulare altri finanziamenti per lo stesso progetto;
15. comunicare tempestivamente alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo;
16. adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;
17. consentire ai funzionari della Regione o a soggetti da essa incaricati, a funzionari del MIUR o di altri organismi deputati ad attività di controllo, lo svolgimento di controlli e ispezioni;
18. nel caso di beneficiari soggetti pubblici e/o enti dipendenti: rispettare nelle procedure per l'appalto e l'esecuzione dei lavori la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
19. favorire lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e la diffusione dei risultati sul territorio regionale, con lo specifico obbligo, per la grande impresa, di massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico locale.

Le imprese beneficiarie del finanziamento a credito agevolato, oltre al rispetto degli obblighi formalizzati nella Convenzione per la realizzazione del progetto sopra elencati, sono altresì tenute al rispetto dei seguenti obblighi formalizzati nella Convenzione per il credito agevolato di cui all'art. 7.3 del bando.

20. non essere in condizioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo in dipendenza della Convenzione per il credito agevolato o a qualsiasi altro titolo; in caso di morosità la Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento in accordo con quanto stabilito all'art. 10 della Convenzione per il credito agevolato;
21. consentire ai funzionari della Regione e del MIUR, anche attraverso Finpiemonte, della Corte dei Conti italiana ed europea l'accesso alla documentazione tecnico-contabile, alla strumentazione e a quant'altro necessario per la realizzazione dei controlli ed ispezioni disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e secondo le modalità previste all'art. XX della Convenzione per il credito agevolato.

Art. 10. Obblighi del Capofila

Il Capofila opera in qualità di mandatario dell'ATS ammessa a finanziamento con il Progetto e, in quanto tale, ha l'obbligo di:

- a) ad intrattenere rapporti con l'amministrazione regionale e con Finpiemonte Spa;
- b) svolgere attività di coordinamento e monitoraggio del progetto attraverso risorse interne al soggetto che non potranno essere appaltate esternamente;
- c) svolgere funzione di controllo sugli avanzamenti di spesa rendicontati dai singoli partner finalizzato ad accertare la massima coerenza e pertinenza delle dichiarazioni di spese in relazione alle attività tecniche svolte dagli stessi partner. A tale scopo, il capofila sarà dotato della necessaria visibilità sulle dichiarazioni di spesa, caricate sul sistema di Finpiemonte, da parte dai partner e dovrà fornire una sua validazione preliminare prima che queste possano essere processate;
- d) svolgere funzione di raccordo per la trasmissione a Finpiemonte di tutte le variazioni societarie rilevanti, riguardanti l'intero partenariato, per le quali è prevista l'adozione di provvedimenti di modifica.

Art. 11. Spese ammissibili e rendicontazione

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 5.14 del bando purché effettivamente sostenute alle condizioni previste nel "Documento unico della rendicontazione dei costi" di cui all'Allegato III al bando.

La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata a Finpiemonte, responsabile dell'attività di controllo della rendicontazione e pagamento.

Art. 12. Erogazione delle agevolazioni

L'erogazione del contributo a fondo perduto e del finanziamento a credito agevolato è effettuata mediante bonifico sul C/C intestato a ciascun singolo componente dell'ATS, da effettuarsi secondo le modalità indicate all'articolo 7.5 del Bando e nel "Documento unico della rendicontazione dei costi" di cui all'Allegato III.

Art. 13. Divieto di cumulo

L'agevolazione di cui al presente bando non è cumulabile con altri aiuti di Stato definiti come tali dalle norme unionali (in particolare ex art. 107 TFUE) e/o con agevolazioni concesse ai sensi della normativa de minimis ed in particolare del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 14. Monitoraggio del Progetto e delle spese

Il Capofila ed ogni componente dell'ATS si impegnano ad implementare un sistema di monitoraggio secondo modalità che saranno comunicate da Finpiemonte.

A tale scopo, a cadenza di norma annuale, saranno previsti incontri (due intermedi e uno finale) tra un esperto di alta professionalità, incaricato da Finpiemonte Spa, – di seguito revisore tecnico- ed il partenariato dei soggetti beneficiari, per avere informazioni sullo stato di attuazione del progetto, mediante una relazione contenente la descrizione delle attività realizzate od avviate, l'ammontare delle risorse a quel momento impegnate, i risultati ottenuti in riferimento ai target di progetto, le prime valutazioni sugli effetti prodotti etc.

Le suddette valutazioni sono dirette anche ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- per le sole valutazioni intermedie, elementi utili per le eventuali variazioni/riorientamenti dell'attività originariamente prevista e le potenzialità del progetto di perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda ;
- la congruità delle spese sostenute, il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti all'articolo 6.1 del Bando.

Le relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo gli appositi modelli che verranno resi disponibili sul sito di FINPIEMONTE.

Art. 15. Rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato

Le attività in capo agli "organismi di ricerca/università" funzionali alla realizzazione del Progetto non possono, in alcun caso, comportare un beneficio a favore di imprese, che sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia.

I trasferimenti dei risultati dell'attività di ricerca o di beni da parte di detti soggetti alle imprese dovrà avere luogo a condizioni che garantiscano che dette operazioni non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato.

La Regione Piemonte non è responsabile per eventuali aiuti di Stato, illegalmente o abusivamente, concessi da organismi di ricerca/università alle imprese.

Nel caso in cui si dovesse procedere al recupero di un aiuto abusivamente o illegalmente concesso da uno o più associati all'ATS, il soggetto cui sia imputabile la concessione dell'aiuto, si attiverà senza indugio per la restituzione dell'aiuto maggiorato degli interessi, oneri e accessori come per legge.

Art. 16. Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

I soggetti pubblici, in ordine all'acquisizione di servizi o forniture che non rientrano nelle loro disponibilità, dovranno fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria, come recepita dalla legislazione nazionale, ovvero dalle sole norme nazionali in materia di appalti pubblici.

Sia per i servizi che per le forniture, in caso di acquisti di beni e servizi in economia, le cui soglie consentano il ricorso alla trattativa privata, si dovrà comunque fornire dimostrazione sull'economicità dell'acquisto in relazione ai prezzi correnti di mercato estesa ad almeno cinque potenziali fornitori. Nel caso delle Università potranno altresì essere utilizzate regolamentazioni interne di ateneo purché compatibili con la normativa sopra richiamata.

Art. 17. Ispezioni e controlli

L'Amministrazione regionale e Finpiemonte procederanno a controlli puntuali e a campione sui soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:

- Finpiemonte effettua il controllo delle rendicontazioni su base documentale sulla totalità delle domande di rimborso. Su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco presso il beneficiario dell'agevolazione allo scopo di verificare la spesa mediante acquisizione della documentazione in originale. Potrà inoltre verificare lo stato di attuazione dei programmi oggetto dell'intervento, il rispetto degli

obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario;

- il beneficiario è tenuto, inoltre, ad inviare i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo schemi, modalità e termini che saranno comunicati da parte di Finpiemonte.

Oltre ai controlli di cui sopra, il progetto ammesso a finanziamento può essere soggetto ai controlli dei seguenti soggetti:

- L'Autorità di Audit della Regione Piemonte, la quale svolge controlli a campione sulle operazioni in base alle spese dichiarate;
- La Commissione Europea, che ha la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati sulle questioni relative alla sana gestione finanziaria;
- La Corte dei Conti Italiana ed Europea e la Guardia di Finanza, che svolgono le verifiche previste dalla normativa di riferimento.

Art. 18. Cause di decadenza

Il Capofila ed i singoli componenti dell'ATS decadono dal beneficio del contributo assegnato, con conseguente revoca del contributo nel caso di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

Inoltre, il mancato rispetto da parte dei beneficiari degli obblighi previsti dall'art. 9 della presente convenzione comporta inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione delle Convenzioni.

Art. 19. Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente in caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti di cui al precedente articolo 9, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi secondo quanto disposto di seguito nel presente paragrafo.

La Direzione regionale che ha disposto l'ammissione all'agevolazione o Finpiemonte per le attività ad essa delegate, oltreché nei casi precedentemente indicati, possono revocare (in tutto od in parte) l'agevolazione concessa nei seguenti ulteriori casi:

- a) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari;
- b) qualora il soggetto beneficiario destini il finanziamento a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
- c) nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni non veritiere;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con il finanziamento regionale siano alienati, ceduti o distratti prima del termine di cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;
- e) in caso di cessione di diritti od obblighi inerenti il finanziamento regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente bando;
- f) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Regione Piemonte e/o dal Nucleo di Valutazione emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dal contratto di finanziamento e dalla normativa (nazionale, regionale o comunitaria) di riferimento;
- g) nel caso in cui, per effetto della revoca disposta nei confronti anche di un solo beneficiario o per modificazioni sopravvenute nel raggruppamento dei soggetti attuatori, il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale, sia accertato e riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore all'investimento ammesso con il provvedimento di concessione, si procederà al ricalcolo proporzionale dell'importo spettante a titolo di agevolazione. Tuttavia, qualora la spesa definitivamente riconosciuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'investimento ammesso, si procederà alla revoca totale dell'agevolazione. In caso di finanziamento agevolato erogato in anticipazione, a seguito del ricalcolo proporzionale indicato, la quota eccedente, maggiorato degli interessi applicabili, dovrà essere immediatamente restituita.

Il tasso applicabile è pari al tasso di riferimento UE¹ vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto.

Art. 20. Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, Finpiemonte comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla struttura regionale scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

La struttura competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la struttura regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne da comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora invece ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca del finanziamento e le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, Finpiemonte provvederà ad iscrivere a ruolo gli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del successivo art. 20.

Art. 21. Sanzioni

Alla presente convenzione, si applicheranno le sanzioni, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dall'amministrazione regionale, di cui alla all'art. 12 della l.r. 34/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive".

Art. 22. Clausola valutativa vincolante

I beneficiari si impegnano a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di innovazione e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti grazie al sostegno pubblico alle iniziative.

A tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere e ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

Art. 23. Riservatezza

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" e s.m.i., si informa che nell'ambito del Progetto approvato è previsto il trattamento di dati personali. Tale trattamento è reso necessario al fine di consentire le attività di monitoraggio fisico e di valutazione dei progetti approvati, nonché le attività di monitoraggio finanziario e di verifica amministrativa – contabile, previste dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati personali richiesti riveste natura obbligatoria per i titolari dell'azione e per quanti comunque vengono coinvolti nell'attività progettuale. L'eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di revoca del contributo e/o di mancato riconoscimento delle spese sostenute.

Art. 24. Foro competente ed elezione di domicilio

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente il Foro di Torino.

¹ Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 (cfr. Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 553 del 13/12/2012).

La Regione elegge domicilio presso la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Via Pisano 6 – 10152 Torino (TO), il soggetto capofila presso la sede legale XXXXXX XX, XXXXXX (XX).

Art. 25. Spese e oneri)

Tutte le spese dipendenti e connesse al presente contratto nonché eventuali imposte ed oneri fiscali, sono a carico dell'ATS.

Art. 26. Normativa applicabile

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si intendono qui integralmente richiamate e pertanto si applicano le prescrizioni, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare, contenute :

- nel REG CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- nel REG CE n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- nel REG CE n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi;
- nel POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte a titolo dell'Obiettivo Competitività regionale e Occupazione;
- nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 196/2008 di approvazione del "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013;
- nella determinazione dirigenziale n. 84 del 2/3/2012 del responsabile della Direzione regionale Attività Produttive con la quale è stato approvato il bando per l'accesso alle agevolazioni in oggetto;

Art. 27. Sottoscrizioni)

Il presente contratto è sottoscritto dalle parti in due originali; un originale per l'ATS, un originale per la Regione Piemonte.

Per l'ATS:

Data e luogo della sottoscrizione

Per la Regione Piemonte:

Data e luogo della sottoscrizione

Il Procuratore Speciale della capofila
dell'ATS –

Il Responsabile pro tempore della Direzione
Competitività del sistema regionale

Ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Capofila.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972, a cura e spese della parte richiedente.

ALLEGATI:

1).....